

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie
del comprensorio faentino
“Guardie Ecologiche Volontarie” GEV Faenza e Romagna Faentina ODV
LEGGE 3 LUGLIO 1989 N. 23

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1. Compiti e Finalità

1. L'associazione persegue i compiti attribuiti dalla L.R. 23/89 alle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché le altre finalità indicate dallo Statuto all'articolo 2.

Art. 2. La deontologia della Guardia Ecologica e dei Soci

I valori che devono caratterizzare i comportamenti quotidiani e le attività dei Soci sono quelli della Giustizia e del Volontariato Ambientale con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità, al risparmio energetico, alla lotta contro ogni forma di inquinamento, al rispetto per ogni forma di vita e per il paesaggio naturale.

1. I soci sono tenuti al rispetto delle leggi dello Stato e svolgono la propria attività volontaria per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della fauna, della flora e del paesaggio operando con:

- Prudenza: mantenendo un atteggiamento di rispetto e di imparzialità nei confronti dei cittadini verso i quali si esplica l'attività;
- Diligenza: adottando un atteggiamento conforme al dettato normativo ed alle procedure indicate dalle leggi e dai regolamenti, corretto nelle relazioni con gli Enti Territoriali e con le Pubbliche Amministrazioni e sollecito nell'adempiere alle proprie funzioni;
- Perizia: garantendo una buona conoscenza delle norme e delle procedure oggetto della propria attività di vigilanza e provvedendo ad un aggiornamento continuo.
- Decoro della persona in particolar modo nell'abbigliamento di servizio.

2. I Soci, oltre al rispetto degli articoli 2 e 6 dello Statuto sono tenuti a:

- Collaborare con gli altri volontari e partecipare attivamente alla vita del Raggruppamento;
- Partecipare alle riunioni per dare il proprio apporto nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
- Seguire con scrupolo le direttive del Raggruppamento assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- Rendersi disponibili, se necessario, per tutte le tipologie di servizi organizzati dal Raggruppamento.

3. La Guardia Ecologica Volontaria che ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata è tenuta a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'ente od autorità pubblica che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

4. Le Guardie Ecologiche Volontarie sono tenute ad osservare il segreto d'ufficio e mantenere rigorosa riservatezza sulle circostanze delle quali vengono a conoscenza nell'espletamento

della loro attività, e non possono utilizzare a fini privati le informazioni riservate eventualmente acquisite durante il servizio.

- 5.** Laddove il Consiglio Direttivo venisse a conoscenza che un Socio sia stato condannato con sentenza definitiva per un reato grave di natura dolosa, sospenderà il Socio da ogni attività, cancellato dal libro soci con conseguente revoca dell'incarico a svolgere attività per il Raggruppamento GEV Faenza e proporrà il ritiro del decreto prefettizio all'autorità competente.
- 6.** I Soci devono agire senza fini di lucro anche indiretto e non possono accettare né richiedere regali o favori personali.
- 7.** In conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 23/89, la GEV potrà esercitare l'attività propria della figura di Guardia Ecologica Volontaria nell'ambito del Raggruppamento GEV Faenza e non potrà in alcun modo utilizzare il Decreto Prefettizio di Guardia Ecologica Volontaria o l'Atto di Nomina all'interno di altre associazioni di vigilanza ecologico-ambientale **volontaria**.
- 8.** Le Guardie Ecologiche Volontarie del Raggruppamento GEV Faenza possono svolgere attività di vigilanza, sulle materie ambientali descritte nel proprio Atto di Nomina (L.R. 23/89), organizzate o coordinate da altre associazioni della vigilanza eco-ambientale volontaria, solo se queste attività sono concordate con il Raggruppamento GEV Faenza o previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, del presidente/coordinatore. L'infrazione a tale limitazione comporta l'attivazione di una procedura disciplinare (artt. 24 e 25).
- 9.** La GEV deve sempre agire con lealtà e correttezza, formale e sostanziale, verso il Raggruppamento GEV Faenza di cui fa parte e nei confronti degli associati.
- 10.** La GEV deve rispettare con scrupolo le Leggi dello Stato, quelle Regionali, i Regolamenti e le Ordinanze dei comuni e degli altri Enti per i quali opera, deve inoltre mantenere sempre un comportamento etico improntato al massimo rispetto delle cose, dell'ambiente, della flora, della fauna e del paesaggio.
- 11.** E' fatto divieto assoluto alle GEV ed ai volontari associati di usare in proprio, senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, il vestiario, le auto e/o le attrezzature dell'Associazione.
- 12.** E' severamente vietato violare l'impostazione e la fisionomia propria del Raggruppamento, di compiere atti con parole, opere ed azioni, sia all'esterno che all'interno dell'Associazione, che possano arrecare pregiudizio all'ordine ed all'immagine istituzionale delle Guardie Ecologiche Volontarie. La mancata osservanza di queste norme comporterà altresì l'attivazione di una procedura disciplinare (artt. 24 e 25) .

Titolo II – I SOCI

I cittadini che ne condividono le modalità e le motivazioni (art. 2. dello Statuto), che intendono iscriversi all'Associazione/Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie devono iscriversi al Corso di Formazione Gev e/o dimostrare un reale interesse per la tutela dell'ambiente e la difesa della vita animale e vegetale. In quest'ultimo caso gli aspiranti soci, per poter iscriversi all'Associazione/Raggruppamento dovranno seguire un iter d'ingresso che è articolato nel percorso di seguito riportato:

- colloquio iniziale, condotto dal coordinatore o da una persona di sua fiducia o da un membro del Consiglio Direttivo, cui seguirà la redazione della domanda di iscrizione che dovrà contenere, oltre alle informazioni utili alla valutazione della richiesta di ammissione, l'impegno ad osservare Statuto e Regolamenti sociali, l'autocertificazione del possesso dei requisiti per

l'ottenimento del decreto di GEV, per chi frequenterà il corso di formazione GEV e la disponibilità a frequentare l'Associazione per un periodo iniziale di reciproca conoscenza;

- nel corso del periodo sopra citato, l'aspirante , seguito da un tutor nominato dal coordinatore, dovrà effettuare almeno due uscite mensili dimostrative delle attività sociali e di acquisizione di una minima conoscenza, da parte dello stesso, delle tematiche ambientali;
- alla positiva conclusione del percorso, che non potrà eccedere i sei mesi di durata, la domanda di iscrizione, accompagnata da tutta la documentazione e dalla ricevuta di versamento della quota sociale, sarà sottoposta al Consiglio Direttivo per la delibera di ammissione;
- ad ammissione avvenuta, il nuovo nominativo sarà iscritto nel Registro dei Soci e assicurato per gli infortuni e per la RCT. La documentazione, di cui al precedente comma, sarà conservata agli atti in cartella personale. In caso di mancata ammissione, la quota sociale andrà restituita.

Art. 4. Principio di uguaglianza

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato al principio di uguaglianza: tutti gli Associati , in quanto tali, hanno pari diritti e pari doveri seppure diversificati nelle prestazioni (Soci con Decreto, Soci senza Decreto), ma tutti devono partecipare alle attività programmate dall'Associazione, ciascuno a seconda della propria attitudine, competenza e abilitazione.

Art 5. - I Soci con Decreto

1. Sono Soci con Decreto le GEV che , al termine del corso di formazione previsto dalla L.R.23/89, avendo superato l'esame di abilitazione e prestato giuramento, hanno conseguito la nomina a Guardia Particolare Giurata e sono in possesso del Decreto Prefettizio e dell'Atto di Nomina.
2. Per poter rinnovare il Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata i soci GEV sono tenuti a prestare un numero di ore stabilite dalla L.R. 23/89 e dalle direttive e successive modifiche.
3. I Soci GEV non possono essere contemporaneamente soci o svolgere l'attività di Guardia Ecologica Volontaria in altri Raggruppamenti costituiti ai sensi della L.R. 23/89.

Art. 6. - I Soci senza Decreto

1. Sono Soci senza Decreto , i soci regolarmente iscritti all'Associazione, che sono in attesa di poter partecipare al corso di formazione a Guardia Ecologica Volontaria previsto dalla L.R. 23/89, i soci che hanno effettuato il corso di cui sopra senza aver superato l'esame finale, o i soci che per motivazioni personali, età avanzata, limitazioni fisiche o disabilità o altri impedimenti non riescono a sostenere il corso di formazione e l'esame finale o sono impossibilitati ad effettuare un sufficiente numero di ore biennali per il mantenimento del Decreto ma perseguono principi e le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto. In tale veste i Soci senza Decreto sono tenuti a prestare il loro contributo volontario nell'ambito dei servizi o attività che non richiedono il possesso del suddetto Decreto Prefettizio di Guardia Giurata Ecologica (esempio: Educazione Ambientale, Protezione Civile, Segreteria, Censimenti, ecc.) nonché in attività formativa e di affiancamento ai soci GEV, come ausiliari, nei servizi di vigilanza rifiuti indicati in almeno numero due mensili.
2. I nuovi soci devono prioritariamente partecipare ai corsi di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie. Laddove ciò non si verifichi, per le motivazioni di cui al precedente comma, l'Associazione predisporrà specifici percorsi formativi alternativi per tali soci , che sono tenuti a partecipare ad almeno un percorso formativo (corso base di Protezione Civile, Censimenti ed altri corsi organizzati dall'Associazione, da Federgev ER, dalla Consulta Provinciale di Protezione Civile o da altri enti affiliati alle Gev).

3. Il Socio senza Decreto non può essere socio in un altro Raggruppamento o Associazione costituita ai sensi della L.R. 23/89.

4. Sono Soci senza Decreto anche i Soci Onorari, ovvero, i soci che hanno prestato servizi di particolare importanza all'Associazione, che si sono particolarmente distinti per il loro impegno e la loro fedeltà o che hanno portato lustro al nome dell'Associazione anche per il loro mestiere. I Soci Onorari sono esonerati dal versamento del contributo sociale di cui al seguente articolo 7.

Art. 7. - Quota Sociale e Tessera

Quota Sociale

1. Come stabilito dall'articolo 4 del presente regolamento, l'ordinamento dell'Associazione e' ispirato al principio di uguaglianza e, pertanto, tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri. Ciò premesso, e' dovere di tutti i Soci versare la quota sociale annuale (ad esclusione dei Soci di cui al comma 4 del precedente articolo 6). Tale quota deve essere versata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; i Soci che non abbiano versato la quota sociale, sono esclusi dal diritto di voto in assemblea, dalle elezioni alle cariche sociali, dalla fruizione di tutti i servizi e benefit ed alla partecipazione alle attività ed ai corsi organizzati dall'Associazione. I Soci inadempienti per due anni consecutivi vengono proposti al Consiglio Direttivo per la cancellazione dal Libro Soci.

2. I soci con Decreto sono altresì esonerate dal contributo della quota sociale in quanto già tutelati da copertura assicurativa con fondi istituzionali espressamente ad uopo devoluti. Il versamento della quota sociale potrà comunque essere richiesta anche ai Soci con Decreto se diversamente deliberato in modo unanime dall'Assemblea dei Soci.

Tessera

Al fine di dotare ogni Socio di un documento di appartenenza all'Associazione e di copertura assicurativa contro gli infortuni e RCT nell'ambito delle attività svolte dai Soci con l'Associazione, è stato deciso di istituire, a far data dal 01 gennaio 2024, la "Tessera dell'Associazione Guardie Ecologiche Volontarie Faenza e Romagna Faentina" ed il versamento del contributo sociale con le seguenti modalità attuative:

1. Sono state istituite due tipologie di tessere:

- Tessera Socio Onorario; (non ha scadenza)
- Tessera Socio Ordinario (validità 6 anni).

La Tessera di Socio Ordinario ha importi a scalare a seconda del tipo di formazione del Socio.

Più il Socio è predisposto alla formazione ad imparare e ad aggiornarsi, meno paga, viceversa paga di più.

Lo scopo di questa suddivisione è incentivare le persone alla formazione ed alla loro iscrizione ai corsi di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie per ottenere il Decreto Prefettizio, elemento essenziale per la sopravvivenza del Raggruppamento.

2. La quota di iscrizione è:

di euro 0/00 per i soci con decreto,

di euro 5/00 per i soci che hanno frequentato il corso GEV sia che l'abbiano superato o no,

di euro 10/00 per chi non si è iscritto e non ha frequentato il corso GEV.

Tali importi potranno essere suscettibili di variazione a seguito di valutazione dei criteri delineati in base al numero di soci iscritti, ai costi di gestione delle coperture assicurative, costi delle attività/corsi organizzati dall'Associazione ed in relazione anche al momento storico vissuto.

3. La tessera è in materiale cartaceo. Misura 55mm in altezza, 85mm in lunghezza, grammatura carta 350gr/mq. È di colore verde con scritte in colore giallo su entrambi i lati. Nella parte frontale presenta: il logo dell'Associazione; la dicitura "Tessera Socio Ordinario - Associazione Guardie Ecologiche Volontarie GEV ODV Faenza - Tessera n. ed un campo bianco su cui andrà riportato

un numero progressivo; la dicitura “Dona il tuo 5xmille c.f. 9000800395”. Nella parte inferiore frontale sono riportati in bianco i riferimenti relativi al numero di telefono ed email dell'Associazione. Nella parte posteriore sono riportate, visibili in ombra, dei rami con foglie, per indicare il chiaro nesso dell'associazione con le tematiche ambientali che caratterizzano l'Associazione; il logo minuscolo delle GEV affiancato dalla dicitura “Guardie Ecologiche Volontarie Faenza”; 6 spazi bianchi riservati alla timbratura/vidimazione del pagamento effettuato della quota, riportando anche l'anno di riferimento; 2 campi bianchi scrivibili con biro riservati ai dati personali del Socio (Cognome e Nome - Data di nascita. In fondo (parte inferiore) la scritta di colore bianco “Questa tessera ha validità di sei anni ed è proprietà dell'Associazione. In caso di recesso o esclusione del socio e decadenza di termini di validità, dovrà essere riconsegnata all'Associazione”.



4. La Tessera Socio Onorario ha validità “sine die”.

5. È di materiale cartaceo con stesse misure e grammatura della Tessera Socio Ordinario. Si differenzia principalmente per il colore che è oro riportante nella parte frontale il logo dell'Associazione e la dicitura “Tessera Socio Onorario - Associazione Guardie Ecologiche Volontarie GEV ODV Faenza - Tessera n. ed un campo bianco su cui andrà riportato un numero progressivo; la dicitura “Dona il tuo 5xmille c.f. 9000800395. Nella parte inferiore frontale sono riportati in bianco i riferimenti relativi al numero di telefono ed email dell'Associazione. Nella parte posteriore è riportata la dicitura “Associazione Guardie Ecologiche Volontarie Faenza”; 2 campi bianchi, scrivibili con biro, riservati ai dati personali (cognome e nome, data di nascita); 1 campo bianco, scrivibile con biro, riservato alla decorrenza della validità. In fondo (parte inferiore) è riportata la dicitura “Questa tessera è proprietà dell'associazione. È concessa ai Soci che si sono particolarmente distinti per fedeltà o impegno. In caso di recesso o esclusione del socio dovrà essere riconsegnata all'Associazione”.



Art. 8. - Obblighi del Socio

Le GEV ed i Soci senza decreto hanno l'obbligo, salvo giustificato motivo, di frequentare i corsi di formazione e di addestramento specificamente predisposti, di utilizzare correttamente tutte le attrezzature e di averne cura segnalando le varie anomalie possibili rilevate in seguito al servizio, di indossare i DPI (dispositivi di protezione individuali) necessari o prescritti. Nello svolgimento di qualsiasi attività coordinata nell'ambito della Associazione GEV Faenza tutti i Soci devono utilizzare un abbigliamento adeguato ai servizi cui sono destinati ed attenersi alle indicazioni fornite dai quadri responsabili dell'Associazione (Presidente/Coordinatore, Consiglio Direttivo, Consiglieri Delegati, Referenti di Settore, Capisquadra, ecc.).

Titolo III – USO DEGLI EMBLEMI E DEI DISTINTIVI

Art. 9. - L'emblema dell'Associazione

- 1.** L'Associazione ha per emblema le figure stilizzate di colore giallo su campo verde di un gruppo di alberi, di un orma animale, di una figura femminile intenta a raccogliere un fiore sbarrato da una X nera e di una figura maschile intenta a raccogliere rifiuti a rappresentare le tematiche di tutela della natura e dell'ambiente. Al centro dell'emblema è riportata la scritta "Guardie Ecologiche Volontarie GEV Faenza (RA).
- 2.** Durante le attività tutti i soci devono esibire l'emblema sociale.
- 3.** I Soci con Decreto (GEV) nell'espletamento dei servizi di vigilanza sono tenuti a portare in evidenza sull'abbigliamento una etichetta o indossare il bracciale riportante il logo della Regione Emilia Romagna seguito dalla dicitura "Guardia Ecologica Volontaria L.R. 23/89".



Art. 10 – La divisa

- 1.** Le GEV, Soci con Decreto, indossano, durante l'attività di vigilanza, l'abbigliamento avuto in dotazione dal Raggruppamento.
- 2.** I Soci senza Decreto devono indossare la pettorina con la scritta Guardie Ecologiche Volontarie con esplicita esclusione del distintivo di Guardia o di altri riferimenti ufficiali a funzioni di polizia.

Titolo IV – L' ATTIVITÀ

Art. 11 – I servizi di Vigilanza

- 1.** L'attività di vigilanza, di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 2 dello Statuto, è riservata alle Guardie con Decreto in corso di validità ed ai Soci senza decreto Ausiliari, che prestano servizio di norma in coppia. Ai servizi di vigilanza possono partecipare, in qualità di osservatori, gli aspiranti GEV in fase di addestramento. Gli aspiranti non possono in alcun modo intervenire attivamente nelle fasi di contestazione e verbalizzazione di eventuali illeciti.
- 2.** L'organizzazione tecnica delle attività di vigilanza è deputata al Coordinatore del Raggruppamento.
- 3.** Come prescritto dalla L.R. 23/89 il Regolamento di Servizio deve essere approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 4.** L'eventuale sospensione temporanea, per motivi disciplinari, del Decreto Prefettizio comporta la impossibilità per la GEV di svolgere servizi di vigilanza, ma è compatibile con la prestazione di servizi di altro tipo.

Art. 12 – I servizi di Protezione Civile

- 1.** Al servizio di Protezione Civile possono accedere tutti i Soci che ne abbiano fatto specifica domanda e siano in possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia Regionale e/o dai Coordinamenti di Protezione Civile.
- 2.** I Soci che aderiscono al servizio di Protezione Civile sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e addestramento previsti dalle norme e dalle disposizioni nazionali e regionali (corso base, corsi specialistici, esercitazioni, ecc.).
- 3.** In caso di emergenza tutti i Soci formati sono invitati a prestare la loro opera.
- 4.** I Soci abilitati alle attività di Protezione Civile, in caso di attivazione, devono operare indossando i dispositivi di protezione individuali (DPI) all'uopo previsti.

Titolo V – ORGANIZZAZIONE

Art. 13 – L'organizzazione dei servizi

- 1.** Per servizio si intende una attività spontaneamente resa da uno o più Soci , preventivamente concordato e autorizzato dal Coordinatore o da un Referente, oppure eseguita su mandato diretto del Consiglio Direttivo o del Presidente, rientrante tra le previste finalità delle GEV:
 - attività di cui all'art. 3 della L.R. 23/89;
 - censimenti, monitoraggi e ricerche scientifiche effettuate in collaborazione con Istituti ed Enti pubblici;
 - studio ed aggiornamenti programmati e concordati;
 - attività di segreteria ed organizzazione dell'Associazione.
- 2.** In occasione delle riunioni mensili, o a seguito di specifica richiesta del Coordinatore, il Socio è tenuto a comunicare, per i servizi di vigilanza, i giorni e le ore del mese successivo in cui si rende disponibile per definire una programmazione di vigilanza.
- 3.** Il Socio che per motivi imprevisi non potesse compiere il servizio concordato, deve avvisare tempestivamente il Coordinatore e i Soci con cui avrebbe dovuto svolgere il servizio nel gruppo whatsapp ed ha l'onere, nei limiti del possibile, di trovare un sostituto.

4. Al rientro dal servizio il Socio deve tempestivamente compilare e far pervenire in caso di segnalazione, alla mail ufficiale del Raggruppamento (gevfaenza@gmail.com) a conoscenza del Coordinatore, i fogli di servizio, copia dei verbali di ispezione, delle segnalazioni e di quanto altro la GEV abbia redatto durante i servizi.

Art. 14 – Modalità di svolgimento del servizio di vigilanza

- 1.** I servizi di vigilanza, sono espletati in divisa e di norma in coppia;
- 2.** L'abbigliamento della GEV in servizio deve essere conforme a quanto già specificato all'art. 10.
- 3.** L'attività di vigilanza deve essere limitata strettamente all'ambito delle materie e degli articoli di legge previsti dal proprio Atto di Nomina, nei modi, orari e località del servizio concordato in base alle direttive emanate da Amministratori e o Tecnici e/o Enti con cui l'Associazione e' convenzionata.
- 4.** Al Socio GEV è vietato svolgere attività di caccia, di pesca, di raccolta funghi o tartufi durante i servizi GEV e nel giorno e nelle zone in cui ha appena concluso o si appresta a svolgere attività di vigilanza. Alla GEV è inoltre vietato effettuare le predette attività indossando, anche parzialmente, l'abbigliamento del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie (uniforme, pettorina, bracciale, camicia, maglietta, berretto, tessera e distintivo...ecc.) o utilizzare i veicoli dell'Associazione per questi scopi. L'infrazione a tali divieti comporta la sospensione temporanea dalle funzioni e, in caso di recidiva, la cancellazione dal Libro dei Soci e la revoca della nomina.
- 5.** Non è consentito portare, durante il servizio, armi di qualsiasi genere, anche se il socio è regolarmente autorizzato al porto d'armi per altri titoli. L'infrazione a tale divieto comporta la sospensione immediata delle funzioni con attivazione della procedura per l'esclusione dall'Associazione e la revoca della nomina.
- 6.** Durante l'espletamento del servizio di vigilanza le GEV si devono attenere alla norme del Regolamento di Servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 7.** Le Guardie in servizio di vigilanza devono mantenere un comportamento improntato al rispetto, alla correttezza, all'imparzialità ed alla cortesia, astenendosi dal pronunciare ogni tipo di commenti ed opinioni personali.

Art. 15 – Comunicazioni interne di servizio

- 1.** Le comunicazioni relative alle attività GevFaenza, avvengono di norma tramite l'applicazione per cellulari Whatsapp che risulta essere il metodo di comunicazione più immediato e maggiormente utilizzato dalle persone.
- 2.** Sono stati creati "gruppi" suddivisi per tematiche e all'occorrenza potranno esserne creati dei nuovi in base all'esigenza.
- 3.** I "gruppi" vengono creati (ed eliminati) dal Coordinatore del Raggruppamento o da chi per lui che inserisce i Soci interessati alle specifiche tematiche.
- 4.** Tali gruppi sono esclusivamente ad uso operativo ed organizzativo delle attività pianificate dal Raggruppamento e/o attività esterne in cui il Raggruppamento viene coinvolto e per le quali sussiste la necessita di essere operativi con gli organizzatori ed in cui apparirà il logo delle GEV Faenza sui volantini di pubblicizzazione.
- 5.** Le attività/eventi verranno segnalati nel "gruppo" tematico specifico (es. GEV Educazione Ambientale, GEV Vigilanza, GEV Censimenti, GEV Protezione Civile, etc.).
- 6.** I Soci sono tenuti a comunicare la propria adesione dando disponibilità nel gruppo whatsapp.

Laddove il socio non fosse interessato o non disponibile **non** deve rispondere, non c'è bisogno di giustificazioni proprio per evitare confusione e per semplificare/accelerare le operazioni di logistica.

Per organizzare le attività o gli eventi serve far sapere solo chi sarà presente ed eventuale orario se richiesto.

Titolo VI – I BENI

Art. 16– L'uso dei mezzi dei materiali

- 1.** L'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature assegnate al Raggruppamento, deve sempre essere autorizzato dal Coordinatore ed indicato in appositi registri (es.foglio Kilometrico, elenco prestiti libri Biblioteca Gevfaenza, elenco utilizzo bussole, binocoli, altre attrezzature)
- 2.** I mezzi e le attrezzature di proprietà dell'Associazione/Raggruppamento o da essa detenuti a qualunque titolo, sono utilizzati dai Soci esclusivamente per le attività sociali coordinate e non possono essere utilizzate per fini diversi salvo specifica e motivata autorizzazione del Presidente/Coordinatore.
- 3.** In nessun caso gli autoveicoli sociali possono essere utilizzati dai Soci per fini privati.
- 4.** È dovere del Socio usare la massima diligenza nella custodia e nell'uso dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature utilizzate. Il Socio risponde per i danni arrecati ai beni dell'Associazione per imperizia, incuria, per dolo o colpa grave.
- 5.** È fatto obbligo a chi riceve in uso mezzi o materiali per lo svolgimento di un servizio di curarne la manutenzione e l'efficienza segnalando immediatamente al Coordinatore, o al Referente, ogni anomalia eventualmente riscontrata.
- 6.** Gli autoveicoli vengono assegnati dal Coordinatore tenendo conto della tipologia dei servizi da svolgere.
- 7.** I Soci sono tenuti al rispetto del Codice della Strada e rispondono personalmente di eventuali sanzioni amministrative per infrazioni al codice stesso. Eventuali gravi o ripetute violazioni del codice potranno essere oggetto di procedimento disciplinare e/o di interdizione alla guida degli autoveicoli dell'Associazione.

Art. 17 – Del vestiario

- 1.** Il costo delle divise è sostenuto dall'Associazione ed, eventualmente, pro quota tra i Soci e/o dall'Associazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 2.** Non è consentito indossare indumenti uguali a quelli in uso ad altri Corpi di Vigilanza (es. dai Carabinieri Forestali, o della Polizia Provinciale o delle Guardie Zoofile, ecc.).
- 3.** L'adozione di una nuova divisa o di nuovi capi di abbigliamento spetta al Consiglio Direttivo in accordo con Federgev. Ogni acquisto di capi o parti della divisa è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, del Presidente.

Titolo VII – LE COMUNICAZIONI

Art. 18 – Titolarità delle comunicazioni pubbliche

- 1.** La titolarità delle comunicazioni verso l'esterno spetta al Presidente ed al Segretario che hanno facoltà di delegare uno o più consiglieri od uno o più Soci presso una o più istituzioni relativamente a specifici argomenti. La delega deve essere scritta e deve contenere i seguenti elementi:
 - a)** data, luogo

- b) destinatario
- c) ambito oggettivo di competenza
- d) eventuali linee di indirizzo
- e) riferimento ad atti o decisioni interne

Titolo VIII – LA TUTELA DEI DATI SENSIBILI

Art. 19 - Individuazione dei dati sensibili

Allo scopo di ottemperare a quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 19 e successive modificazioni, il Raggruppamento GEV Faenza si impegna a:

- 1.** nominare un Responsabile del trattamento dei dati;
- 2.** nominare gli incaricati del trattamento autorizzati ad accedere e ad utilizzare i dati, specificando nella relativa lettera di nomina, le funzioni a loro assegnate;
- 3.** organizzare l'accesso alle proprie banche dati ed ai Personal Computer attraverso password assegnate ai soli specifici responsabili fiduciari.

Art. 20 – Titolarità della conservazione dei dati

I verbali amministrativi e le segnalazioni di reato devono essere trattati da Soci di comprovata fiducia, iscritti all'Associazione e incaricati con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Questi Soci, tenuti ad osservare l'obbligo del segreto d'ufficio, ne cureranno la raccolta, il protocollo, l'eventuale trasmissione agli Enti Pubblici competenti e l'archiviazione.

Art.21 – Conservazione dei verbali di accertamento e delle segnalazioni

I verbali amministrativi e le segnalazioni di reato e non, agli Enti Territoriali o agli organi di Polizia Giudiziaria, devono essere opportunamente registrati ed archiviati in luogo sicuro e non accessibile al personale non autorizzato al trattamento.

Titolo IX – LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 22 – Accesso agli atti

- 1.** Alle Associazioni costituite ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, si applicano le disposizioni di cui al capo V della L. 241/90 sul Diritto di Accesso agli Atti, ed a tal fine le situazioni giuridicamente rilevanti sono quelle attinenti il perseguimento degli scopi statutari.
- 2.** Non sono ammissibili richieste di accesso relative ad un controllo generalizzato dell'operato della Associazione, pertanto le richieste devono essere precise, circostanziate e motivate.
- 3.** Non possono essere fatte richieste riferite a terze persone, né riferite a dati personali dei Soci.

Art. 23 – Modalità di esercizio dell'accesso agli atti

- 1.** Previa motivata richiesta formale, in forma scritta, i Soci hanno diritto di prendere visione gratuitamente degli atti accessibili della Associazione, entro 30 giorni dalla richiesta stessa.
- 2.** Il rilascio di copia, quando previsto, è subordinato al pagamento del costo di riproduzione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. L'eventuale rifiuto, differimento o limitazione devono essere motivati.
- 3.** Avverso il rifiuto non motivato si applica la disciplina prevista all'art. 25 della 241/90.

Titolo X – LA SICUREZZA

Art. 24 – La tutela dei Soci

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare tutti i Soci a copertura di infortuni e responsabilità civile in servizio, di provvedere alla informazione, alla formazione e all'addestramento dei Soci in relazione ai fattori di rischio (D.Lgs. 81/2001 e successive modifiche) che possono presentarsi nell'espletamento delle attività di volontariato proprie dell'Associazione stessa. Attraverso la propria organizzazione, L'Associazione cura il costante miglioramento della sicurezza e predisponde, laddove necessario, l'adozione di specifici criteri operativi assicurando la disponibilità delle informazioni di prevenzione e protezione necessari allo svolgimento delle operazioni e rispettivi compiti assegnati ai Soci, oltre a garantire gli idonei DPI da utilizzare per l'espletamento delle attività in piena sicurezza.

Titolo XI – LA DISCIPLINA

Art. 25 – La procedura disciplinare

- 1.** Il procedimento disciplinare inizia con una contestazione scritta al Socio, che deve pervenirgli almeno 10 giorni prima dell'audizione del Consiglio Direttivo.
- 2.** Le audizioni relative a questioni disciplinari avvengono normalmente a porte chiuse. Sentito l'interessato, i testimoni e l'eventuale controparte in contraddittorio, la discussione e la decisione finale sarà assunta con votazione palese a maggioranza dei componenti del CD.
- 3.** Nel caso in cui sia uno dei Consiglieri ad essere sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso ha diritto di presenziare a tutte le fasi della discussione e della votazione.
- 4.** La decisione motivata adottata dal Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'interessato con lettera Raccomandata nel più breve tempo possibile. Dal ricevimento di tale comunicazione il Socio ha tempo 30 giorni per presentare domanda di ricorso al Direttivo.
- 5.** Nella fase de procedimento disciplinare, in caso di infrazione grave, il Consiglio Direttivo può, temporaneamente in via cautelare, sospendere il Socio, fornendone motivazione scritta all'interessato.
- 6.** Il socio dimesso e diffidato nello svolgere attività di qualsiasi natura afferente l'Associazione, oltre a ciò è tenuto alla restituzione di quanto in suo possesso formalmente riconducibile all'Associazione stessa (atti ufficiali, chiavi, materiale o attrezzatura informatica, vestiario e relativi accessori o materiali in genere recanti matricole o/o loghi dell'Associazione).

Art. 26 – Le sanzioni disciplinari

- 1.** Il Socio può essere sottoposto dal Consiglio Direttivo, in seguito a comportamenti irregolari rilevanti, ai seguenti provvedimenti disciplinari interni:
 - a)** non luogo a procedere,
 - b)** censura scritta,
 - c)** sospensione,
 - d)** decadenza,
 - e)** esclusione.

Contro i provvedimenti di cui sopra il Socio può ricorrere al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica scritta riportante il provvedimento adottato.

2. In caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati la GEV può essere sospesa dall'incarico, con provvedimento del Consiglio Direttivo, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. L'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 23/89, per conto del "Raggruppamento GEV Faenza", può essere revocato ove si tratti di irregolarità gravi, ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione.

3. Il Socio può essere oggetto di provvedimenti disciplinari anche nei seguenti casi:

- compiere, aver compiuto o tentare di compiere attività contrarie agli interessi della Associazione o comunque aver arrecato o tentare di arrecare danni all'Associazione.
- Dar vita od iscriversi ad altra analoga Associazione (L.R. 23/89) quando ancora è socio dell'Associazione Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza;
- operare dall'interno dell'Associazione al fine di favorire altre Associazione;
- utilizzare simboli, documenti, immagini, memoria storica, capi di abbigliamento o strumenti del Raggruppamento GEV Faenza per attività esterne alla Associazione senza autorizzazione degli organi sociali competenti;
- intraprendere iniziative personali o di gruppo senza autorizzazione degli organi sociali.

Titolo XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Modifiche al regolamento

Il presente Regolamento e le successive modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e/o ratificate dalla Assemblea dei Soci

Art. 28 – Rinvio a norme

1. Per quanto contenuto in questo regolamento si rimanda allo Statuto, alla L.R. 23/89 alle Direttive Regionali di attuazione e alle delibere del Consiglio Direttivo.

2. È facoltà del CD approvare regolamenti di dettaglio eventualmente necessari per disciplinare specifici aspetti delle attività dell'Associazione.